



CITTA' DI MONTECCHIO MAGGIORE
- Provincia di Vicenza -
36075 via Roma, 5 CF e P. IVA 00163690241
E-mail:montecchiomaggiore.vi@cert.ip-veneto.net
http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/


Dasa-Rägister
EN ISO 9001 (2008)
IQ-1001-05

Ente con sistema di gestione per la
qualità certificato

Settore III Servizio SETTORE 3
Responsabile del procedimento: GIOVANNINI NADIA
Tel:
Fax: 0444 - 694888
Reg. Generale. Nr. 235
Rif. Prot. in entrata

Montecchio Maggiore, 28-05-2012

Oggetto:

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CADUTA VEGETAZIONE SULLA SEDE FERROVIARIA RICADENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE (APPLICAZIONE D.P.R. N. 753/1980)

ORDINANZA

VISTA la nota della Rete Ferroviaria Italiana – Direzione Territoriale Produzione Verona, giunta il 16/05/2012 con prot. n. 14210, avente per oggetto: “Richiesta Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente per taglio rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria”;

VISTO l’art. n. 52 del D.P.R. n. 753 dell’ 11 luglio 1980 che recita: *“Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, stecca i o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia , da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei.... Omissis”*

VISTO l’art. 53 del D.P.R n. 753 del 11 Luglio 1980: *“I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale,omissis....”* .

CONSIDERATO il rischio di incendio o di possibile caduta di alberi sulla sede ferroviaria derivante dalla presenza di alberi o isoalti o aree boschive ad una distanza ridotta dai binari rispetto a quanto previsto dagli art. 52 e 53 del D:P:R: 753/80, che potrebbe causare pericolo per la circolazione ferroviaria e grave interferenza sulla stessa;

RITENUTO opportuno richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria, ivi comprese le eventuali proprietà di questa Amministrazione Comunale, relativamente alle disposizioni normative sopra citate;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs n. 267/2000;

ORDINA

A tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Montecchio Maggiore, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di verificare la sussistenza ed eliminare i fattori di pericolo per rischio d'incendio e caduta alberi, come descritti dall'art. 52 e dall'art. 55 del D.P.R. 753/80, provvedendo anche al taglio dei rami ed alberi che possano interferire con l'infrastruttura ferroviaria creando pericolo per la pubblica e privata incolumità, ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario, in tutto **entro 20 (venti) giorni** dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;

Decorso il termine di cui sopra, senza che gli interessati abbiano ottemperato all'ordine ingiunto, la Rete Ferroviaria Italiana – Direzione Territoriale Produzione Verona, potrà autonomamente provvedere con il taglio dei rami e/o delle piante oggetto della presente ordinanza, con spese a carico dell'inadempiente, comincandone il nominativo alla Polizia Locale dei Castelli Montecchio Maggiore – Brendola per gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

STABILISCE

Di attuare un intervento diretto su eventuali aree di competenza comunale da parte del Servizio Manutenzioni di questo Comune

RENDE NOTO

Che ai trasgressori della presente ordinanza, oltre ad eventuali altre sanzioni sul profilo penale, sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. 753/80, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del Codice penale;

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga:

- Pubblicata all'Albo Pretorio on Line dell'Ente;
- Pubblicata sul sito internet www.comune.montecchio-maggiore.vi.it
- Divulgata mediante affissione della medesima nel territorio comunale in modo da assicurare la più ampia conoscenza degli interessati;
- Trasmessa a RFI Gruppo Ferrovie dello Stato – Direzione Territoriale Produzione Verona con sede in Piazza XXV Aprile , 6 37138 Verona;
- Trasmessa all'Ufficio Patrimonio e all'Ufficio Manutenzioni di questo Comune
- Trasmessa alla Polizia Locale dei Castelli Montecchio Maggiore – Brendola.

IL SINDACO
Milena Cecchetto

La presente è copia conforme all'originale